



# Crediti

## ▶ Caratteri economico-aziendali

- Rappresentano il diritto a ricevere determinate somme ad una data scadenza da soggetti identificati
- Distinzioni:
  - in base alla *natura economica* {
    - crediti commerciali
    - crediti finanziari
  - in base al *soggetto debitore* {
    - crediti vs partecipate e partecipanti
    - crediti vs altri soggetti
  - in base alla *durata* {
    - crediti a breve termine
    - crediti a m/l termine

## ▶ Valutazione in bilancio – normativa e principi nazionali

- *Art. 2426, 1° comma, n. 8*

“i crediti devono essere iscritti secondo il *valore di presumibile realizzazione*”



Valore nominale *al netto* delle svalutazioni per rischi di insolvenza dei debitori



- Procedimento analitico di calcolo
- Procedimento sintetico di calcolo

- ▶ **Valutazione in bilancio – principi contabili int.li (IAS 39 e IAS 18)**
  - I crediti rientrano tra le cosiddette “**attività finanziarie**”
  - Secondo le disposizioni dello IAS 39, i crediti appartengono in larga parte alla categoria dei “**finanziamenti (concessi) e crediti**”
  - Nel portafoglio “finanziamenti e crediti” possono essere allocati:
    - 1) crediti (di qualunque tipo) verso clientela
    - 2) crediti (di qualunque tipo) verso banche
    - 3) strumenti junior di cartolizzazioni
  - **Misurazione iniziale:** *fair value* + costi di transazione
  - **Misurazione successiva:** “**costo ammortizzato**”



- Il *fair value* corrisponde normalmente al prezzo della transazione, se questa avviene a prezzi di mercato; altrimenti, occorre iscrivere un valore diverso (legato alle condizioni di mercato), con immediata iscrizione a conto economico di una plusvalenza o minusvalenza
- I costi di transazione comprendono ad esempio gli onorari e le commissioni corrisposte ad agenti, consulenti, mediatori e operatori, le tasse e gli oneri di trasferimento, mentre non includono premi o sconti, costi di finanziamento o costi interni amministrativi o di gestione
- Per i crediti a breve scadenza (in genere i crediti commerciali), il *fair value* corrisponde normalmente al prezzo della transazione
- Il costo ammortizzato è il valore a cui è stato misurato il credito al momento della rilevazione iniziale (ossia il *fair value* più i costi di transazione) al netto dei rimborsi di capitale, aumentato o diminuito dall'ammortamento della differenza tra il valore iniziale e il valore a scadenza, che viene attribuito ai vari esercizi (a conto economico) applicando un tasso di interesse effettivo
- Il tasso di interesse effettivo è quello che rende uguali i valori attuali dei futuri incassi con il valore contabile

- I “finanziamenti e crediti” devono essere assoggettati ad *impairment test* secondo le indicazioni dello IAS 39 (non dello IAS 36)
- A tal fine, il valore contabile va confrontato con il **valore attuale dei futuri flussi finanziari** stimati scontati al tasso di interesse effettivo originale del credito (per esempio il tasso di interesse effettivo calcolato alla rilevazione iniziale).
- Il tasso di attualizzazione deve inoltre considerare le seguenti componenti di rischio:
  - rischio di variazione dei tassi di interesse sul mercato
  - rischio di variazione dei tassi di cambio sul mercato
  - rischio di variazione dei tassi di rating del debitore
- In caso di *impairment*, il valore contabile dell’attività deve essere ridotto e l’importo della perdita deve essere rilevato a conto economico.

## ► Modalità fiscali di valutazione (art. 106 TUIR)

- Le *svalutazioni dei crediti* risultanti in bilancio che derivano dalle cessioni di beni e dalle prestazioni di servizi (non coperti da garanzia assicurativa) sono *deducibili in ciascun esercizio nel limite dello 0,5% del valore nominale o di acquisizione dei crediti. Nel computo si tiene conto anche di accantonamenti per rischi su crediti*
- La *deduzione non è più ammessa quando l'ammontare complessivo di svalutazioni e accantonamenti ha raggiunto il 5% del valore nominale o di acquisizione dei crediti* a fine esercizio. Di conseguenza, *se in un esercizio l'ammontare complessivo delle svalutazioni eccede il 5% del valore nominale o di acquisizione dei crediti*, l'eccedenza concorre a formare il reddito dell'esercizio stesso
- Sono deducibili le *perdite su crediti*, se risultanti da elementi certi e precisi, limitatamente alla parte che eccede l'ammontare complessivo di svalutazioni e accantonamenti dedotti nei precedenti esercizi